

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: ***Presa d'atto dell'accordo transattivo formalizzato e sottoscritto tra ASL Br con ...
....., relativo alla controversia incardinata innanzi alla Corte di Appello
di Lecce, recante R.G. n. 417/2021.***

La Struttura Burocratico Legale - U.O.S. "Settore Giurisdizionale" proponente:

sull'argomento in oggetto, il Direttore della Struttura Burocratico Legale, Avv. Alfredo Perricci, sulla base della relazione effettuata dal Dirigente Responsabile Avvocato Gabriele Garzia, ed a seguito dell'istruttoria effettuata dal Rag. Antonio Marchello, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona e propone quanto appresso.

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. aziendale n. 1242 dell'11.01.2015, ha avanzato formale richiesta di risarcimento danni, in materia di responsabilità medica, derivanti da prestazioni sanitarie rese presso il P.O. di Francavilla Fontana – Ceglie Messapica;
- con atto di citazione, acquisito al protocollo aziendale n. 71625/2016, ha proposto azione giudiziaria presso il Tribunale Civile di Brindisi (R.G. n. 5380/2016);
- l'Amministrazione si è ritualmente costituita, giusta deliberazione n. 76 del 18.01.2017, conferendo incarico defensionale al legale interno;
- in seno al giudizio *de quo*, il Tribunale adito, con Ordinanza ex art 186-quater c.p.c., emessa dalla Dott.ssa Roberta Marra al n. cron. 19533/2020 del 21.09.2020 – poi successivamente oggetto di impugnazione e correzione con provvedimento del 29.11.2020 – ha disposto il pagamento da parte della ASL di Brindisi in favore dell'importo di € 36.228,00, oltre interessi legali (dal 22.05.2009 fino al soddisfo), oltre la refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.972,00, oltre iva e cap come per legge;
- con deliberazione n. 824 del 25.03.2021, l'ASL Brindisi ha proposto appello avverso la summenzionata ordinanza, così come corretta ed emendata, nonché istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà innanzi alla Corte di Appello di Lecce (R.G. n. 417/2021);
- in data 25.01.2022, la Corte di Appello di Lecce ha accolto l'istanza di sospensione dell'ordinanza ex art. 283 c.p.c. e, con successivo provvedimento del 23.09.2022, ha adottato sentenza parziale con cui ha revocato l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.;
- la Corte adita ha proposto alle parti una conciliazione, previo riconoscimento in favore dell'appellata, di una somma onnicomprensiva pari a € 30.000,00 da parte della ASL di Brindisi;

VISTA la seguente documentazione prodotta all'esito di trattative ed acquisita agli atti del fascicolo:

- verbali del Comitato Valutazione Sinistri del 25.01.2017 e del 17.04.2023;
- proposta di definizione transattiva del 24.06.2024, formulata dal legale di controparte, a seguito di varie interlocuzioni, nei termini di seguito indicati: € 20.000,00 per sorte capitale,

CTU a carico per l'intero della ASL, € 6.000,00, oltre accessori, quale contributo per spese legali da distrarsi in favore

- verbale del 19.09.2024, con il quale il Comitato Valutazione Sinistri dell'Amministrazione ha rilasciato parere favorevole alla definizione da ultimo proposta;

VISTO l'Atto Transattivo, acquisito al protocollo aziendale n. 66077 del 10.07.2024, sottoscritto da tutte le parti in causa, come in atti costituite, con il quale all'esito, di trattative, è stata definita la vertenza di cui al procedimento giudiziale recante R.G. n. 417/2021, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Lecce;

RITENUTO, di dover dare esecuzione all'Atto Transattivo *de quo*, giusta regolamentazione pattizia ivi prevista, e provvedere al pagamento della somma complessiva di
....., a saldo e stralcio di ogni pretesa riveniente dal sinistro di cui alle premesse, anche a titolo di spese legali, che dovrà essere effettuato con le modalità indicate di seguito:

- in favore della
- in favore del legale di controparte è corrisposto l'importo di - a mezzo bonifico bancario, riferito alle competenze legali giusta fattura n. 206/FE dell'1.10.2024, intestata alla, con indicazione "Solvente ASL BRINDISI";

RICHIAMATO l'art 1, co 1.1. bis della L. 20/94 (introdotto ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ed applicabile agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, giusta previsione di cui all'art. 41, comma 3-bis del citato D.Lgs 149/22) ai sensi del quale «*In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.*»;

RICHIAMATE, altresì, le istruzioni impartite dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, con note del 08.05.2013 e del 28.12.2017, per garantire un tempestivo inoltro delle denunce di danno erariale ai sensi ai sensi dell'art. 53, 3° co., del T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12.07.1934 n. 1214) e dell'art. 1, co. 3, della L. 20/94;

RILEVATO che:

- il sinistro non ricade nel periodo di efficacia della c.d. Legge "Gelli" (L. 24/2017) poiché il fatto storico si è verificato il 22.05.2009 e dunque in un tempo antecedente al 1° aprile 2017, data di entrata in vigore della legge stessa;
- il Loss adjuster aziendale, con mail del 31 ottobre 2024, ha attestato che "non sono emersi in nessuna documentazione agl'atti" possibili elementi che contribuiscono a delineare la condotta dei sanitari intervenuti nella vicenda clinica come gravemente colpose;

RITENUTO, sussistendovi un obbligo di legge, di dover comunque procedere alla segnalazione ex art. 53, 3° co., del T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12.07.1934 n. 1214) e art. 1, co. 3, della L. 20/94;

DATO ATTO che il presente provvedimento determina scritture contabili;

TANTO PREMESSO si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Istruttore (Rag. Antonio Marchello)

Il Dirigente Responsabile
U.O.S. "Settore Giurisdizionale" (Avv. Gabriele Garzia)

Il Direttore della Struttura
Burocratico Legale (Avv. Alfredo Perricci)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore della Struttura Burocratico Legale Avv. Alfredo Perricci;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'accordo transattivo, acquisito al protocollo aziendale n. 66077 del 10.07.2024, sottoscritto da tutte le parti in causa, come in atti costituite, con il quale è stato definito bonariamente e transatto il procedimento giudiziale recanti R.G. n. 417/2021, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, come convenuto e stipulato a definizione del sinistro, alle condizioni riportate in premessa;

2. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di, a saldo e stralcio di ogni pretesa riveniente dal sinistro, anche a titolo di spese legali, con le modalità innanzi indicate:
 - in favore della
 - in favore del legale di controparte è corrisposto l'importo di - a mezzo bonifico bancario, riferito alle competenze legali giusta fattura n. 206/FE dell'1.10.2024, intestata alla, con indicazione "Solvente ASL BRINDISI";
3. **DI DARE MANDATO** al Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie al fine di provvedere al **relativo pagamento** in favore degli aventi diritto, come sopra identificati, mediante accredito sui rispettivi conti corrente agli stessi intestati;
4. **DI ATTRIBUIRE** la spesa complessiva pari ad al conto patrimoniale n. 230.120.0000.5 "Fondo rischi per cause civili ed onorari";
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, tramite procedura Openwork, al Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie per i consequenziali adempimenti di competenza;
6. **DI PROCEDERE** alla segnalazione ex art. 53, 3° co., del T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12.07.1934 n. 1214) e art. 1, co. 3, della L. 20/94.

Il Direttore Amministrativo (Avv. Loredana Carulli)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo Gigantelli)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio De Nuccio)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.